



MARCO CIOTOLA
NOTAIO
Via Emilia, 81 - 00187 Roma
Tel. 0642010473

Repertorio n. 9443

Raccolta n. 7084

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di novembre

Registrato a Roma 4
il 25/11/2025
al n. 37740
Serie 1T
versati € 200,00

21 novembre 2025

in Roma, nel mio studio alle ore dieci e minuti cinque.

Innanzitutto a me dottor Marco Ciotola, notaio in Roma con studio alla Via Emilia n. 81, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

- PANICO Adriana nata a Napoli il 3 settembre 1974 nella qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società di diritto italiano denominata "HIGH QUALITY FOOD S.P.A.", con sede in Roma alla Via di Pietralata n. 179 - ove domicilia per la carica - capitale sociale versato e sottoscritto per Euro 1.121.921,00 (unmilionecentoventunomilanovecentoventuno virgola zero zero), rappresentato da 11.219.208 (undicimilioniduecentodiciannovemiladuecentotto) azioni ordinarie dematerializzate, dotata di codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08309911009 R.E.A. n. RM - 1087366, società le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata - in prima adunanza - l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito e invita me notaio a far constare le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

- su indicazione unanime dei presenti, e ai sensi dell'articolo 12.1) del vigente Statuto, assume la Presidenza dell'assemblea la signora PANICO Adriana constando e facendo constare che:

- è stata indetta - in prima convocazione - per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Straordinaria della predetta società per discutere su quanto indicato nell'ordine del giorno in seguito riportato nel presente verbale, come da avviso integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 6 novembre 2025 n. 131 Parte Seconda e disponibile sul sito internet della Società <https://www.hqf.it/>;

- la società - come da avviso di convocazione - ha previsto ai sensi dell'articolo 83 - sexies del D.Lgs 58/98 (TUF) che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - come in seguito precisato - avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante degli Azioni-

sti designato dalla Società ai sensi dell'Art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") cosidetto "Rappresentante Designato";

- il diritto di voto è - pertanto - consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;

---- partecipano - per il Consiglio di Amministrazione:

-- COZZI Simone, Presidente, assente;

-- PANICO Adriana, quale Consigliere;

-- NAHUM Daniel, in presenza, quale Consigliere;

-- STIRPARO Bruno, Consigliere assente ;

-- MARTINOLI Antonio, Consigliere assente;

--- partecipano - per il Collegio Sindacale:

-- FEDELI Francesco Antonio quale Presidente, collegato in videoconferenza;

--- NICOLETTI Tonino, sindaco, collegato in videoconferenza;

-- VALENTINI Roberto, sindaco, collegato in videoconferenza;

-- "STUDIO SEGRE - S.R.L.", unipersonale, con sede legale in Torino alla Via Valeggio n. 41, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, dotata di codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 02619270016, R.E.A. TO - 569884 quale società nominata dalla società "Rappresentante Designato" (di seguito "RD") ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in quanto compatibile, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, al fine di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative anche all'Assemblea della Società collegata in videoconferenza;

- l'attività di revisione della società HQF per il triennio 2024-2026 è stata affidata alla società FORVIS MAZARS S.P.A. con sede in Milano alla Via Ceresio n. 7 codice fiscale 11176691001;

- è stata accertata la legittimazione del RD a intervenire all'Assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe pervenute al RD;

-- la società ha pertanto assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza - ma non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici - e l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolge, per il tramite del Rappresentante Designato e senza accesso ai locali assembleari;

-- agli azionisti è stata data la facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima della presente adunanza mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata hqfsrl@legalmail.it;

-- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- precisa che, ai sensi della citata normativa, la delega poteva essere conferita, alternativamente, ai sensi:

- dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo ordinario di delega o subdelega ordinaria"; ovvero

- dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato";

- i moduli di delega con le relative istruzioni di voto, sono pervenute alla società STUDIO SEGRE - S.R.L. entro la data fissata per l'Assemblea unitamente alla documentazione richiesta.

Dà atto che la società STUDIO SEGRE - S.R.L. - nella qualità di Rappresentante Designato:

- ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra STUDIO SEGRE - S.R.L. e la Società HIGH QUALITY FOOD S.P.A. relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, STUDIO SEGRE - S.R.L. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, anche in relazione a quanto espressamente previsto dall'art. 134 della Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni;

- ha dichiarato alla Società di avere ottemperato all'obbligo di riservatezza imposto al Rappresentante Designato dalla comunicazione Consob n. 312020 del 10 aprile 2020;

- il capitale sociale - con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea alla data odierna ammonta a Euro 1.121.921,00 (unmilionecentoventunomilanovecentoventuno virgola zero zero) rappresentato da 11.219.208 (undicimilioniduecentodiciannovemiladuecentotto) azioni ordinarie dematerializzate del valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna;

- risultano conferite al Rappresentante Designato:

- numero una deleghe o sub deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF e

- numero tre deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odier-
na Assemblea, per delega conferita al RD, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e il RD da questi delegato a partecipare ai Lavori;

- sono regolarmente rappresentati in Assemblea, esclusiva-

mente tramite il Rappresentante Designato:

- numero quattro Azionisti rappresentanti numero 7.769.068 (settemilionisettecentosessantanovemilasessantotto) azioni ordinarie pari al 69,248% (sessantanove virgola duecentoquarantotto per cento) del capitale sociale della Società;
- ai sensi di legge e dell'art. 14.2) del vigente Statuto sociale - l'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera secondo le maggioranze di legge;
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 2368 del codice civile *nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.*

Dà atto che:

- riguardo agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno è stata data puntuale esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari; in particolare che è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della società <https://www.hqf.it/> la seguente documentazione:
- Relazione Illustrativa degli amministratori di HIGH QUALITY FOOD S.P.A. - **(Allegato "A")**;
- Parere del Collegio Sindacale **(Allegato "B")**
- Regolamento POC **(Allegato "C")**;
- Il testo vigente dell'articolo 6.1) dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alla modifica a cascata nel caso di approvazione della proposta di cui al successivo ordine del giorno;
- Modello di Delega Generica;
- Modello di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del testo unico della finanza;

dà, inoltre, atto che:

- in base all'articolo 13.1) del vigente Statuto la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile) e - tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea - delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società, risultano partecipare, direttamente o indirettamente al capitale sociale della Società in misura superiore alla soglia di rilevanza del 3% (tre per cento), i seguenti Azionisti a cura della so-

cietà:

- Panico Adriana, numero 3.325.000 (tremilionitrecentoventicinquemila) azioni, Cozzi Simone, numero 3.325.000 (tremilionitrecentoventicinquemila) azioni, Paltoni Francesco, numero 456.068 (quattrocentocinquantaseimilasessantotto) azioni, Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.a., numero 667.250 (seicentosessantasettemiladuecentocinquanta) azioni, Algebris Investments limited Ireland numero 663.000 (seicentosessantatremita) azioni;

-- la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale sussistenza di dichiarazioni di conflitto d'interesse a esso pervenute nell'ambito delle deleghe/sub-deleghe ricevute.

Rileva che non viene resa alcuna dichiarazione e che non sono pervenute alcune domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

PERTANTO

Il Presidente accerta e dichiara:

- verificata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, l'identità e la legittimazione degli Azionisti rappresentati in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;

- esaminate le comunicazioni attestanti la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e verificata la legittimità delle deleghe conferite a norma della legislazione vigente;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria e atta a deliberare sui seguenti argomenti di cui al presente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni HIGH QUALITY FOOD S.P.A ("HQF") mediante obbligazioni convertibili, per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) mediante emissione di numero dieci (10) titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) cadauno in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni") da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza S.r.l. della durata di 10 (dieci) anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) annuo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e contestuale aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6, cod. civ per massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) incluso sovrapprezzo a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione e godimento regolare a un prezzo di emissione predeterminato in euro, 2,09 (due virgola zero nove) per azione e approvazione del relativo regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata pubblicata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o proposta di delibera da parte degli azionisti titolari di almeno il quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF;
- non sono pervenute alla Società, entro i termini di legge né successivamente altre proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- nei giorni precedenti all'Assemblea non sono pervenute alla Società domande ante assemblea presentate, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, nel rispetto del termine indicato nell'avviso di convocazione (e cioè entro le ore 23:59 di mercoledì 12 novembre 2025);
- successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 127-ter TUF indicato nell'avviso di convocazione, non sono pervenute alla Società ulteriori domande in relazione ad alcuni argomenti all'ordine del giorno da parte degli Azionisti. Rileva che il Rappresentante Designato non ha domande o richieste di intervento.

Il Presidente informa l'Assemblea che si sono perfezionati gli accordi tra HIGH QUALITY FOOD S.P.A., società operante, tra l'altro, nel settore agroindustriale della produzione, trasformazione e distribuzione di *Quality Fine Food Made in Italy*, cioè di prodotti alimentari destinati prevalentemente ai mercati italiani e esteri cosiddetti "Ho.Re.Ca." che vengono commercializzati con marchio "HQF" o con altri marchi propri, a eccezione dei prodotti di largo consumo a marchio terzi e Proposta Terza società a responsabilità limitata che esercita attività di *Holding Company*, operando, fra le varie attività, come investitore nel settore agro-alimentare. Nell'ambito di tale operatività detiene il controllo diretto ed esercita attività di direzione e coordinamento su Cirio Società Agricola S.r.l. attiva nel settore agro-zootecnico nonché nella produzione di foraggi e nella generazione di energia da fonti rinnovabili ("Cirio Agricola").

Proposta Terza ha ritenuto che la sinergia commerciale e di *business* fra HQF e Cirio Agricola, per le specifiche e del tutto peculiari caratteristiche di entrambe le società, costituisca un elemento di rilevante importanza strategica, prope-
deutica per l'ulteriore crescita di Cirio Agricola e di HQF

stessa, funzionale alla creazione di valore per entrambe le società.

Proposta Terza, da un lato, e HQF e i Soci di Maggioranza, dall'altro, hanno sottoscritto in data 4 settembre 2025 una manifestazione di interesse ai sensi della quale Proposta Terza ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile fino a massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) a favore di HQF, emesso da quest'ultima alla pari con erogazione in due, diverse tranches, strutturato come segue:

- la prima tranche del POC sarà pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) da erogarsi contestualmente all'approvazione del POC; (la "Tranche 1");
- la seconda (e ultima) tranche del POC sarà pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) da erogarsi entro il 31 dicembre 2026.

Qualora Proposta Terza deciderà a sua discrezione di avvalersi di tale diritto la disciplina dello stesso, ricorrendone i presupposti, sarà oggetto di separato accordo.

Il Presidente dichiara inoltre che ISMEA - sottoscrittore del precedente POC - tramite il suo consigliere designato nell'organo amministrativo di HQF - dott. Antonio Martinoli - ha espresso parere favorevole rispetto all'Operazione nel corso della riunione di Consiglio di amministrazione del giorno 29 settembre 2025.

Tra le Parti sono intervenute negoziazioni in buona fede, supportate da un costante scambio di documentazione e informazioni (finanziarie, tecniche e commerciali) - finalizzate all'elaborazione di un piano condiviso con l'obiettivo di valorizzare e massimizzare le reciproche sinergie operative e commerciali avente a oggetto previsioni di vendita di produzioni di Proposta Terza e sue società controllate tramite la rete commerciale di HQF.

Il Presidente propone, quindi, che si proceda all'approvazione dell'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC") e dell'aumento di capitale sociale al servizio dello stesso, alle condizioni contenute nel Regolamento del POC, pubblicato peraltro sul sito della società e distribuito ai presenti e già allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

L'emissione di obbligazioni convertibili, più precisamente, avrà le seguenti principali caratteristiche:

- **Denominazione:** Prestito HQF S.P.A. CONVERTIBILE T.V. 2025-2035;
- **Struttura dell'offerta:** è riservata in sottoscrizione alla società PROPOSTA TERZA S.R.L, con sede in Treviso alla Piazza del Duomo n. 19, capitale sociale Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zero zero) i.v. - dotata di codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05480290260 R.E.A. n. TV -447201;

- **Ammontare** : Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) con emissione di numero dieci (10) titoli obbligazionari a conversione obbligatoria del valore nominale unitario di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ciascuno in taglio non frazionabile;
- **Aumento di capitale sociale a servizio del POC** : massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di un congruo numero di azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;
- **Durata** : anni dieci (10) a partire dalla data di emissione;
- **Prezzo di emissione** : alla pari;
- **Rendimento**: a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) annuo;
- **Rapporto, periodo e modalità della conversione** : come determinati dal Regolamento del POC., fatta avvertenza che in sede di conversione il valore di quanto convertito verrà interamente imputato al capitale sociale.

Prosegue il Presidente che non vi sono aumenti di capitale in corso e che i termini finali di sottoscrizioni delle precedenti delibere di aumento di capitale sono tutti spirati eccezion fatta dell'aumento di capitale a servizio del POC riservato esclusivamente all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, che a mezzo del suo consigliere designato nell'organo amministrativo di HQF, dott. Antonio Martinoli, ha espresso parere favorevole rispetto all'Operazione nel corso della riunione di Consiglio di amministrazione del giorno 29 settembre 2025.

Illustra all'assemblea la necessità di aumentare il capitale a servizio con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, a servizio del prestito obbligazionario.

Il Presidente ricorda ai presenti che la proposta di aumento di capitale è illustrata nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, già distribuita ai soci prima dell'odierna seduta assembleare e già comunicata alla Società di Revisione, dalla quale risultano i punti salienti dell'accordo. Passa a illustrare i termini e le condizioni dell'aumento di capitale oggetto della proposta presentata all'odierna Assemblea.

Il Presidente propone di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ, per massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) - inclusivo di sovrapprezzo - a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le

stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare ad un prezzo pari a Euro 2,09 (due virgola zero nove), con un aumento massimo di capitale fino a Euro 239.234,45 (duecentotrentanovemiladuecentotrentaquattro virgola quarantacinque), oltre il sovrapprezzo.

Per le ragioni di tale esclusione e i criteri seguiti per la determinazione del prezzo minimo di emissione delle azioni il Presidente rinvia nuovamente alla relazione che è stata redatta anche ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, cod. civ., e nella quale detto prezzo minimo di emissione è stato fissato in euro 2,09 (due virgola zero nove) per ciascuna azione.

L'emissione del Prestito Obbligazionario, riservato a Proposta Terza, l'Aumento di Capitale e l'eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società costituiscono - infatti - un'operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire in tempi brevi risorse dal mercato dei capitali in modo da finanziarne rapidamente l'acquisto degli immobili essenziali siti nel Comune di Roma e Milano e rientranti anch'essi nell'Accordo stipulato con Proposta Terza e più volte citato.

L'esclusione del diritto di opzione è giustificata anche dalla maggior flessibilità e rapidità nei tempi di raccolta, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi, costi maggiori e comunque incertezza sul successo dell'operazione.

L'emissione del prestito obbligazionario convertibile riservato a Proposta Terza riveste - altresì - una importante valenza societaria consentendo l'ingresso nella compagine sociale di un partner primario operante (per il tramite delle sue controllate) nel settore lattiero caseario consentendo lo sviluppo di notevoli sinergie industriali e commerciali, foriere di sviluppo di volumi di vendita nel settore di riferimento, anche in ragione dell'immagine del gruppo facente capo a Proposta Terza.

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni lo stesso risulta essere stato determinato in base al valore del patrimonio netto: il prezzo di emissione pari a Euro due virgola zero nove (2,09) è ampiamente superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dalla situazione economico-patrimoniale semestrale aggiornata al 30 giugno 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2025, pari ad Euro zero virgola sessantacinque (0,65) per azione.

In proposito il Presidente ricorda che in data 4 novembre 2025 il Collegio Sindacale ha reso il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento a servizio del Prestito ed è stato altresì pubblicato sul sito internet della Società e viene qui allegato sotto la lettera

"B" dal quale risulta che l'operazione nella sua interezza risulta funzionale al percorso di rafforzamento e crescita della Società ed è finalizzata a supportare il capitale circolante nell'ambito del piano di sviluppo, sia per linee interne che esterne, nonché rafforzare la struttura finanziaria della società con possibilità di allargare la compagine azionaria. Le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, quali illustrate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione risultano - pertanto - pienamente conformi all'interesse sociale e allo statuto vigente.

Ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile la relazione è stata comunicata dagli Amministratori oltre al Collegio Sindacale anche alla società di revisione FORVIS MAZARS SPA con sede in Milano alla Via Ceresio n. 7. Dette relazioni sono rimaste depositate presso la sede sociale nei quindici (15) precedenti la presente adunanza ai sensi dell'articolo 2441 sesto comma.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dottor FEDELI Francesco Antonio il quale a nome del Collegio, dopo aver richiamato il parere di congruità del Collegio rilasciato a norma dell'art. 2441, sesto comma C.C., già messo a disposizione dei soci, con riferimento all'aumento proposto, dichiarando che il Collegio sindacale ha rinunciato espressamente al termine previsto dall'articolo 2441, sesto comma, codice civile, entro il quale esprimere il presente parere, tenuto conto che i contenuti della Relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'operazione di aumento di capitale sociale sono stati ampiamente illustrati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nei giorni precedenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione e certifica che a ogni effetto di legge che l'attuale capitale risulta interamente sottoscritto e versato e che pertanto è tuttora esistente in detto ammontare ed esente da perdite anche in riferimento alla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2025 che sottopone all'Assemblea e che nulla osta alla predetta operazione.

Al termine il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa, allegata al presente verbale.

Il Presidente segnala che tale proposta di modifica non attribuisce alcun diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione non integrando alcuna fattispecie di quelle previste dall'articolo 2437 del codice civile.

Il Presidente dà lettura dell'articolo 6.1) del vigente statuto sociale relativo alle modifiche a cascata che andrebbero apportate nel caso di approvazione della proposta di delibera. Chiede all'Ufficio di Presidenza se siano pervenute domande o richieste di intervento relative al presente argomento all'or-

dine del giorno.

Non essendo pervenute richieste di intervento e/o domande, dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla prima parte del primo e unico punto all'ordine del giorno relativo all'emissione del prestito obbligazionario.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a fornire l'esito delle votazioni del quale lo stesso dà lettura:

- numero 7.769.068 (settemilionisettecentosessantanovemilasesantotto) azioni tutte ammesse al voto, pari al 69,248% (sessantanove virgola duecentoquarantotto per cento) del capitale sociale;
- favorevoli n. 7.769.068 (settemilionisettecentosessantanovemilasesantotto) azioni, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari NESSUNO;
- astenuti NESSUNO;
- non votanti NESSUNO del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea di HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

-- **esaminata** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- **preso atto** del parere favorevole del Collegio Sindacale
- **preso atto** dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione ricevuta in relazione al presente punto all'ordine del giorno;

DELIBERA DI

- emettere il POC per un importo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) con emissione di numero dieci (10) titoli obbligazionari a conversione obbligatoria da offrire esclusivamente a PROPOSTA TERZA SRL ed avente le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione:** Prestito HQF S.P.A. CONVERTIBILE T.V. 2025-2035;

- **Struttura dell'offerta:** è riservata in sottoscrizione alla società PROPOSTA TERZA S.R.L, con sede in Treviso alla Piazza del Duomo n. 19, capitale sociale Euro 2.100.000,00 (duemilioncentomila virgola zero zero) i.v. - dotata di codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05480290260 R.E.A. n. TV -447201;

- **Ammontare** : Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) con emissione di numero dieci (10) titoli obbligazionari a conversione obbligatoria del valore nominale unitario di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ciascuno in taglio non frazionabile;

- **Aumento di capitale sociale a servizio del POC** : massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di un congruo

numero di azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;

- **Durata** : anni dieci (10) a partire dalla data di emissione;
- **Prezzo di emissione** : alla pari;
- **Rendimento**: a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) annuo;
- **Rapporto, periodo e modalità della conversione** : come determinati dal Regolamento del POC., fatta avvertenza che in sede di conversione il valore di quanto convertito verrà interamente imputato al capitale sociale;
- di approvare il Regolamento del POC, così come illustrato e allegato al presente verbale sotto la lettera "C", conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere al fine di apportare al Regolamento del POC ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del POC;
- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 30 giugno 2037, a servizio del POC, per un importo pari a massimi nominali Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di un congruo numero di azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC, secondo il rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC come sopra approvato e stabilendosi che il valore di conversione sia imputato interamente al capitale sociale, fatta avvertenza che detto aumento di capitale si intenderà limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria alla data di scadenza;
- conseguentemente di aggiungere all'articolo 6) del vigente Statuto il comma 6.11) del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 21 novembre 2025, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie HQF in circolazione alla data di emissione con termine finale di conversione al servizio del prestito obbligazionario convertibile HQF denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile High Quality Food S.p.A. 2025-2035 "; ;

- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alle delibere testè approvate e, pertanto, per provvedere all'emissione da parte della Società del POC, ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle di:

- a) determinare, nei limiti di cui alle precedenti deliberazioni e quindi anche nel rispetto delle previsioni del Regolamento, i termini e le condizioni del POC;
- b) procedere al collocamento del POC, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari e agenti;
- c) predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, prospetto allo scopo necessario e/o opportuno richiesti per l'emissione del POC;
- d) compiere le formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- e) compiere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Inoltre, ai fini del disposto di cui all'articolo 2436, sesto comma c.c., il Presidente mi consegna il testo integrale dello **Statuto sociale** che - nella sua redazione aggiornata in conseguenza delle deliberate modifiche - si allega al presente atto sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Si allegano, altresì, al presente atto i seguenti documenti dei quali la comparente dispensa me notaio dalla lettura e per i quali è stata data esplicazione e illustrazione dagli intervenuti in assemblea:

- **Relazione Illustrativa degli amministratori di HIGH QUALITY FOOD S.P.A. - (Allegato "A");**
- **Parere del Collegio Sindacale (Allegato "B")**
- **Regolamento POC (Allegato "C");**
- **Statuto - (Allegato "D")**
- **Elenco Azionisti per numero di voti (Allegato "E");**
- **Elenco con indicazione dei voti in Assemblea e risultati votazioni per gli argomenti di cui all'Ordine del Giorno sotto la lettera "F" al presente atto.**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente preliminarmente rivolge un vivo ringraziamento al notaio, al Rappresentante Designato, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea, dichiara chiusa la seduta e

sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquantacinque.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato da me notaio a mano su sette fogli per pagine ventisette fin qui e ne ho dato lettura alla comparente che lo ha approvato e con me notaio sottoscritto nei modi di legge alle ore undici e minuti zero.

F.to: Adriana PANICO

F.to: *Marco Ciotola* NOTAIO. Vi è sigillo

Allegato "A" al repertorio n. 9443/7084

Assemblea straordinaria degli Azionisti

21 novembre 2025 - Prima convocazione

24 novembre 2025 - Seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, in merito: (i) alle ragioni di esclusione del diritto di opzione in ordine all'emissione di obbligazioni convertibili e del relativo aumento di capitale a servizio delle obbligazioni convertibili (ii) ai criteri di determinazione del prezzo di conversione delle obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e conseguente prezzo di emissione delle azioni rivenienti dalla conversione.

Signori Azionisti,

il 21 novembre 2025, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24 novembre 2025, in seconda convocazione, siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni **HIGH QUALITY FOOD S.P.A** ("HQF") mediante obbligazioni convertibili, per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) mediante emissione di n. [10] titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000 cadauno in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"), da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza S.r.l. della durata di 10 anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e contestuale aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per massimi Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) (incluso sovrapprezzo) a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare ad un prezzo pari a euro 2,09, e approvazione del relativo Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile - Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Adriano Paoletti

Procedendo all'esposizione del secondo punto all'ordine del giorno, si rappresentano le seguenti informazioni:

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Con riguardo a tale prestito il Consiglio di Amministrazione, in data 4 novembre 2025, ha deliberato di accettare - dando mandato al Presidente di formalizzare l'accettazione stessa - la proposta di **Proposta Terza S.R.L. ("Proposta Terza")** avente ad oggetto un accordo di investimento, sulla base del quale, condizionatamente all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci, Proposta Terza si impegna a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile ("**POC**") pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00), alle scadenze previste dal summenzionato accordo, mediante emissione di un massimo di n. 10 titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000 cadauno in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**"), da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza della durata di 10 anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo.

Nello specifico, per effetto di tale accordo:

- (i). la prima tranche del POC sarà pari ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) da erogarsi entro il 21 novembre 2025 (la "**Tranche 1**");
- (ii). la seconda (ed ultima) tranche del POC sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) da erogarsi, entro il 31 dicembre 2026 ovvero entro il minor termine comunque coincidente con la data di compravendita dell'immobile Roma (la "**Tranche 2**");

Sussiste l'obbligo da parte di HQF di rimborso del Prestito Obbligazionario Convertibile a partire dal sesto anno dall'emissione dello stesso secondo rate annuali costanti dell'importo di euro 1.000.000,00 (un milione/00); restando inteso tra le Parti che Proposta Terza avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di convertire in tutto o in parte l'importo di ciascun pagamento a titolo di rimborso del POC in azioni di nuova emissione di HQF ad un tasso di conversione fissato tra le Parti in euro 2,09 (due virgola zero nove).

Le Obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato.

L'accordo sottoscritto con Proposta Terza presenta una valenza finanziaria ma al tempo stesso anche un finalità di partnership industriale-commerciale, dal momento che l'intesa raggiunta prevede la messa a punto da parte di Proposta Terza per il tramite delle sue partecipate tra cui in particolare Cirio Agricola di prodotti lattiero caseario con il supporto delle indicazioni tecnico qualitative di HQF che inserirà i prodotti in questione tra quelli delle proprie referenze commercializzandoli mediante la sua rete. L'accordo sottoscritto prevede in particolare un piano dei rapporti commerciali tra HQF e Proposta Terza in cui siano definiti impegni di HQF di acquisto e distribuzione sul mercato di prodotti lattiero caseari di Proposta Terza e delle sue controllate tra cui in particolare Cirio Agricola con indicazione anche dei relativi volumi di vendita.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il Prestito Obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- Natura del Prestito Obbligazionario: prestito obbligazionario, convertibile in azioni ordinarie della Società;
- Importo: controvalore complessivo massimo di Euro 5 milioni.
- Modalità di emissione: emissione alla pari con erogazione in due, diverse *tranches*, strutturato come segue: la prima tranche del POC sarà pari ad Euro 3.000.000 (tre milioni/00) da erogarsi entro il 21 novembre 2025 e la seconda (ed ultima) tranche pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) da erogarsi, entro il 31 dicembre 2026 ovvero entro il minor termine comunque coincidente con la data di compravendita dell'immobile Roma;
- Valore nominale: valore nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- Rimborso: rimborso a partire dal sesto anno in cinque rate annuali di uguale importo;
- Rendimento: a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo;
- Tasso di Conversione: il tasso di conversione fissato tra le Parti in euro 2,09 (due virgola zero nove);
- Legge applicabile: il Regolamento del Prestito Obbligazionario è retto dalla legge italiana.

REMUNERAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE. RIMBORSO. DURATA E RECESSO. DIRITTO DI RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DI HQF

A partire dalla data di sottoscrizione del POC e versamento della Prima Tranche da parte di Proposta Terza e fino alla data ultima di rimborso integrale dello stesso POC, HQF sarà obbligata a corrispondere a Proposta Terza una remunerazione annuale pari ad un tasso di rendimento pari allo 0,5% su base annua a valere sull'importo del Prestito tempo per tempo in essere.

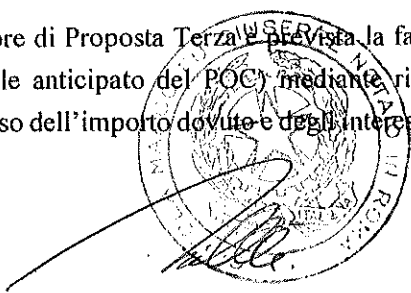
Il pagamento degli interessi dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla data di emissione e liberazione del POC.

Sussiste l'obbligo da parte di HQF di rimborso del Prestito Obbligazionario Convertibile a partire dal sesto anno dall'emissione dello stesso. Proposta Terza a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di convertire in tutto o in parte l'importo di ciascun pagamento a titolo di rimborso del POC in azioni di nuova emissione di HQF a un tasso di conversione fissato tra le Parti in euro 2,09 (due virgola zero nove).

Sussiste inoltre il divieto di trasferimento delle Obbligazioni, in tutto o in parte, con espressa esclusione di qualsiasi successiva circolazione o rivendita senza il preventivo consenso scritto di HQF.

HQF sarà tenuta a comunicare a Proposta Terza l'eventuale verificarsi di un Evento Pregiudizievole Rilevante o di Passività che costituiscano Evento Pregiudizievole Rilevante entro il termine essenziale e indifferibile di cinque (5) Giorni Lavorativi dal verificarsi e/o dall'avvenuta conoscenza dello stesso da parte della stessa HQF per tutta la durata dell'Investimento. HQF dovrà in ogni caso per tutta la durata dell'Investimento tenere Proposta Terza periodicamente informata circa l'andamento della Società e gli eventi più rilevanti eventualmente occorsi alla stessa.

In favore di Proposta Terza è prevista la facoltà di esercitare il recesso anticipato (con conseguente rimborso integrale anticipato del POC) mediante richiesta da comunicarsi mediante PEC e con obbligo di HQF di rimborso dell'importo dovuto e degli interessi maturati sino a quel momento entro novanta (90) giorni lavorativi



successivi a detta richiesta, con conseguente diritto di Proposta Terza di escutere le Garanzie, nei seguenti casi:

- (i). l'inadempimento totale o parziale, da parte di HQF, degli obblighi di acquisto nei volumi e secondo i termini, tempistiche, e specificazioni contenute nel Piano, che costituisce parte integrante dell'Accordo sottoscritto;
- (ii). la cessazione, sospensione o riduzione sostanziale dell'impegno operativo del Sig. Simone Cozzi, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di HQF, per un periodo continuativo superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, salvo eventi di forza maggiore, ovvero sue dimissioni non previamente concordate per iscritto con Proposta Terza;
- (iii). la mancata nomina, da parte dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione di HQF, dell'uditore e/o del Sindaco di designazione di Proposta Terza;
- (iv). la perdita del controllo di HQF da parte dei Soci di Maggioranza ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, Cod. Civ.;
- (v). la modifica dello Statuto Vigente di HQF che riguardi i diritti particolari di Proposta Terza senza il preventivo consenso di Proposta Terza, fatta salva la modifica statutaria finalizzata ad aumentare a 5 il numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale;
- (vi). la fusione, scissione o trasformazione di HQF senza il preventivo consenso di Proposta Terza;
- (vii). la liquidazione volontaria e scioglimento di HQF;
- (viii). il mancato pagamento anche di una sola cedola entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla prevista data di pagamento;
- (ix). il mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso entro i 60 (sessanta) giorni di calendario successivi alla relativa data di pagamento;
- (x). il mancato rimborso integrale del POC alla scadenza;
- (xi). ogni ulteriore inadempimento posto in essere da HQF e/o dai Soci di Maggioranza, rispetto alle obbligazioni scaturenti in forza dell'Accordo di investimento;
- (xii). l'inadempimento, totale o parziale, da parte di HQF, di anche solo una delle altre obbligazioni previste a proprio carico;
- (xiii). qualora in qualsiasi circostanza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, pervenissero a Proposta Terza informazioni prefettizie interdittive e/o comunque per tutta la durata del POC, venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dei soggetti della Società sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85 D. Lgs 159/2011.

HQF, per parte sua, avrà facoltà, in qualunque momento, di procedere al rimborso anticipato del POC, in tutto o in parte, alla pari (incluso il rateo di interessi maturato e non pagato) senza alcuna penale o costo aggiuntivo, comunicando la suddetta volontà a Proposta Terza con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Al verificarsi di anche solo uno degli eventi sopra richiamati, l'intero importo del POC diverrà immediatamente esigibile in un'unica soluzione (c.d. *bullet repayment*), maggiorato degli interessi fino a quel momento maturati, fermo restando il diritto di Proposta Terza di, a suo insindacabile giudizio:

- 1) convertire tutte o parte delle obbligazioni di cui al POC in azioni HQF di nuova emissione;

- 2) escutere le Garanzie;
- 3) esperire ulteriori azioni di tutela e di risarcimento del danno esperibili da Proposta Terza ai sensi di legge.

In talune delle suddette ipotesi sarà comunque previsto l'impegno delle Parti, entro 60 giorni lavorativi dal verificarsi di determinati eventi, a fare quanto ragionevolmente possibile per eliminare le conseguenze che hanno cagionato detto evento adoperandosi al meglio, ed in buona fede, per salvaguardare il reciproco interesse allo sviluppo dell'Accordo e del Piano commerciale.

Alla scadenza di detto termine:

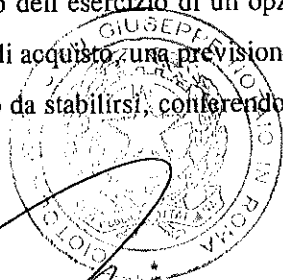
ove le circostanze che hanno cagionato il verificarsi di detto evento fossero state completamente eliminate Proposta Terza non potrà esercitare il proprio diritto di recesso;

ove invece le circostanze che hanno cagionato il verificarsi di detto evento fossero ancora esistenti e non rimediabili, Proposta Terza potrà esercitare il proprio diritto di recesso.

Resta in ogni caso inteso che, qualora HQF non realizzi i Volumi Garantiti di Acquisto indicati nel Piano e secondo le specifiche disposizioni richiamate nel Piano stesso, a causa di un mancato approvvigionamento, anche in dipendenza degli standard di qualità richiesti dalla clientela di HQF, ovvero delle tempistiche produttive e di consegna del prodotto, che potranno essere meglio definiti negli accordi commerciali da predisporre in attuazione del Piano che le Parti sottoscriveranno in seguito, anche prevedendo la costituzione di un team di lavoro preposto a fissare e aggiornare specifici protocolli sulle caratteristiche dei prodotti e monitorare il rispetto degli standard qualitativi e della normativa vigente applicabile in materia, adeguatamente documentato e imputabile esclusivamente a Cirio Agricola (ovvero da qualsiasi altra entità controllata direttamente o indirettamente da Proposta Terza), tale circostanza non costituirà presupposto per l'esercizio del recesso da parte di Proposta Terza.

ACCORDI ANCILLARI PERFEZIONATI DA PROPOSTA TERZA CON I SOCI DI MAGGIORANZA, SIMONE COZZI E ADRIANA PANICO, VOLTI A TUTELARE L'INVESTIMENTO DI PROPOSTA TERZA

Nell'ambito dell'Accordo di Investimento, che ha previsto la sottoscrizione del POC da parte di Proposta Terza, le Parti con il coinvolgimento dei Soci di Maggioranza, Simone Cozzi e Adriana Panico, hanno regolamentato taluni profili volti ad assicurare tutele a Proposta Terza: (i) in termini di governance, con il diritto di nominare un sindaco effettivo, un osservatore per le riunioni del Cda ed eventualmente un membro del Cda stesso, solo per finalità di protezione dell'investimento, in ogni caso senza alcun potere gestionale o di veto sulle delibere societarie, e impegni di lock-up; e (ii) per l'ipotesi in cui Proposta Terza converta i titoli in azioni, accordi di put e call e patti di co-vendita con i Soci di Maggioranza, nonché per il caso in cui i Soci di Maggioranza, al momento dell'esercizio di un'opzione put concessa a Proposta Terza al prezzo di euro 2,09, non onorino l'obbligo di acquisto, una previsione di vendita obbligatoria a terzi, con mandato conferito a Proposta Terza a un prezzo da stabilirsi, conferendo mandato di vendita da entrambe le Parti a un Advisor.



Adriana Panico

FINALITÀ DELL'OPERAZIONE E RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Proposta Terza è una società a responsabilità limitata che esercita attività di *holding company*, operando, fra le varie attività, come investitore nel settore agro-alimentare; nell'ambito di tale operatività detiene il controllo diretto ed esercita attività di direzione e coordinamento su Cirio Agricola S.p.A., società agricola con sede in Piana di Monte Verna, località Fagianeria attiva nel settore agro- zootecnico nonché nella produzione di foraggi e nella generazione di energia da fonti rinnovabili ("Cirio Agricola").

La Società si è resa aggiudicataria del V° Bando di Filiera emesso nel contesto del PNRR. Filiera Italiana dei prodotti sostenibili e di alta qualità (il "Bando").

Si ritiene che la sinergia commerciale e di business fra HQF e Cirio Agricola, per le specifiche e del tutto peculiari caratteristiche di entrambe le società, costituisca un elemento di rilevante importanza strategica, propedeutica per l'ulteriore crescita della HQF e funzionale alla creazione di valore della Società;

HQF, inoltre, è titolare di un diritto di opzione di acquisto relativamente a due beni immobili nei termini seguenti:

(i) un diritto di opzione di acquisto per complessivi Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) esercitabile entro il 31 dicembre 2025, dell'unità immobiliare ad uso magazzino commerciale sita nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana superiore n. 20, all'interno del complesso "Le Pagode", identificata catastalmente al foglio 47, particella n. 27, sub. 2, attualmente concessa in locazione ad HQF mediante contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 1° giugno 2023 (l'"Immobile Milano"); e

(ii) un diritto di opzione di acquisto, per un prezzo pari a complessivi Euro 5.300.000,00, esercitabile, ad oggi al 15 ottobre 2025, con possibilità di proroga, in corso di finalizzazione, del compendio industriale con annessi uffici e corte pertinenziale, sito in Roma (RM), via Cervara, n. 75, identificato catastalmente al foglio 652, particella n. 161, sub. 504 (l'"Immobile Roma");

L'emissione del Prestito Obbligazionario, riservato a Proposta Terza, l'Aumento di Capitale e l'eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società costituiscono un'operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire in tempi brevi risorse dal mercato dei capitali in modo da finanziarne rapidamente l'acquisto degli immobili essenziali e lo sviluppo.

Di seguito si procederà alla illustrazione del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili.

L'emissione del prestito obbligazionario convertibile riservato a Proposta Terza rivesta altresì una importante valenza societaria consentendo l'ingresso nella compagine sociale di un partner primario operante nel settore lattiero caseario consentendo lo sviluppo di notevoli sinergie industriali e commerciali, foriere di sviluppo di volumi di vendita nel settore di riferimento, anche in ragione dell'immagine del gruppo facente capo a Proposta Terza.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUATEZZA E CONGRUITÀ DEL CRITERIO PROPOSTO

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, come illustrato nel paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la determinazione di un prezzo fisso prestabilito

– pari a euro 2,09 per azione –risulta ampiamente superiore al patrimonio netto per azione pari a € 0,65, nonché, ad abundantiam, superiore anche alle medie delle quotazioni registrate negli ultimi sei mesi, pari al valore € 0,58. Il Consiglio sottolinea che la fissazione di un prezzo prestabilito, oltre a evitare le incertezze derivanti dalla volatilità dei mercati, consente di perseguire al meglio l'interesse della Società, anche in considerazione della natura e della struttura dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile. Un criterio alternativo a volte utilizzato nella prassi anche per società quotate sul mercato EGM, di determinazione del prezzo, parametrato all'andamento dei corsi di Borsa, potrebbe infatti condurre – in caso di condizioni di mercato avverse a una determinazione del prezzo di emissione penalizzante.

Le condizioni finanziarie complessivamente concordate con Proposta Terza risultano inoltre migliorative di quelle correnti sul mercato considerata la misura del tasso di interesse particolarmente esigua.

Il prezzo di emissione delle azioni è stato valutato – ex. Art. 2441 cod. civ. sesto comma - in base al valore del patrimonio netto, e tenendo conto, pur non essendo le azioni quotate in un mercato regolamentato ma ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (EGM), anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

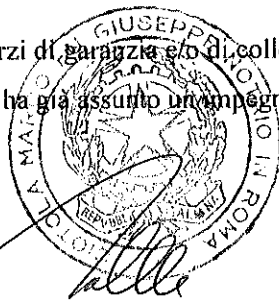
L'obbligo delle Parti di realizzare l'Operazione e di dare corso al Closing e, in particolare, l'obbligo di Proposta Terza di sottoscrivere il POC, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni (congiuntamente intese le “**Condizioni Sospensive**”), che dovranno tutte verificarsi entro il 20 novembre 2025 (il “**Termine di Avveramento**”):

- (i) adozione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria della Società di emissione del POC, dell'approvazione del Regolamento del POC e della contestuale delibera di Aumento di Capitale a Servizio del POC;
- (ii) costituzione della Garanzia Soci di Maggioranza, consistente nel Pegno, da parte dei Soci di Maggioranza in favore di Proposta Terza da rilasciarsi contestualmente alla sottoscrizione del POC.

E al verificarsi della seguente condizione risolutiva (le “**Condizione Risolutiva**”): qualora in qualsiasi circostanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, pervenissero a Proposta Terza informazioni prefettizie interdittive con cui, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e/o comunque per tutta la durata del Prestito Obbligazionario Convertibile, venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa ove l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dei soggetti di HQF sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85, D. Lgs 159/2011.

ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, in quanto le obbligazioni convertibili sono riservati a un solo investitore che ha già assunto un impegno a sottoscriverle.



EFFETTI DILUITIVI

L'esecuzione dell'operazione potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi, non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla conversione delle Obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta dall'Investitore a esito della conversione delle obbligazioni.

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Se l'assemblea straordinaria delibererà l'aumento di capitale in argomento sarà necessario modificare l'articolo 6 del vigente statuto sociale per adeguarlo alle deliberazioni prese.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PRESTITO MEDESIMO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'Assemblea degli Azionisti di HQF riunita in seduta straordinaria:

- *preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.;*
- *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione*
delibera
- *di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni HQF di importo complessivo pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni/00), denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile High Quality Food S.p.A. 2025-2035"; (il "Prestito") mediante emissione di massimo n. 10 titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000 cadauno in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"), in due tranches, da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza della durata di 10 anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Proposta Terza S.r.l., approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;*

- di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie HQF in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato come segue:
- di stabilire che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle obbligazioni convertibili, il capitale sociale sarà aumentato di un importo corrispondente al relativo valore nominale contabile;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a stabilire altresì che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al servizio del prestito obbligazionario convertibile è fissato al 30 giugno 2037, che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento all'emissione di titoli obbligazionari convertibili e, in particolare, a: (i) definire ogni ulteriore patto e condizione relativamente all'emissione delle Obbligazioni, ivi incluso, se del caso, il regolamento delle Obbligazioni coerentemente con i termini e le condizioni deliberate sulla base dell'accordo con Proposta Terza, nonché stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertibili in azioni ordinarie HQF; (ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale; (iii) creare un registro degli obbligazionisti in cui registrare i sottoscrittori delle obbligazioni; (iv) ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventualmente opportuno o richiesto;
- di modificare l'art. [6] dello Statuto della Società come segue:



MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

All'approvazione delle proposte di aumento di capitale di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

Testo vigente	Testo Proposto
6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili). 6.2 Possono essere	6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili). 6.2 Possono essere

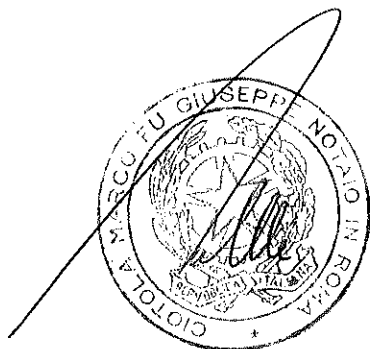
conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. 6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.. 6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge. 6.5 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 246.296,00 (duecentoquarantaseimiladuecentonovantasei virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di massime numero 2.462.964 (duemilioniquattrocentosessantaduemilanovecentosesantaquattro) nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro, ad un prezzo minimo di emissione non inferiore al valore del patrimonio netto per azione alla data del 31 dicembre 2021 pari a euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c. da offrire in sottoscrizione al fine della ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2022, come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare, demandando invece al Consiglio di Amministrazione la determinazione del prezzo puntuale delle azioni dell'aumento di capitale	conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. 6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.. 6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge. 6.5 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 246.296,00 (duecentoquarantaseimiladuecentonovantasei virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di massime numero 2.462.964 (duemilioniquattrocentosessantaduemilanovecentosesantaquattro) nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro, ad un prezzo minimo di emissione non inferiore al valore del patrimonio netto per azione alla data del 31 dicembre 2021 pari a euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c. da offrire in sottoscrizione al fine della ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2022, come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare, demandando invece al Consiglio di Amministrazione la determinazione del prezzo puntuale delle azioni dell'aumento di capitale
---	---

nei limiti minimi innanzi indicati. 6.6 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 135.463 (centotrentacinquemilaquattrocentosessantatré) emissione di massime numero (unmilionetrecentocinquantaquattromilaseicentotrentuno) mediante 1.354.631 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "WARRANT HQF 2022-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea. Le azioni sono nominative sicchè le stesse sono ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"). 6.7 L'assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. 6.8 In data 13 aprile 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento anche con conferimento in natura di beni, immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni, con esclusione del diritto di opzione in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero obbligazioni convertibili (con esclusione delle obbligazioni "non standard" così come definite da Consob nel documento di consultazione del 14 febbraio 2023"). Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la

nei limiti minimi innanzi indicati. 6.6 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 135.463 (centotrentacinquemilaquattrocentosessantatré) emissione di massime numero (unmilionetrecentocinquantaquattromilaseicentotrentuno) mediante 1.354.631 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "WARRANT HQF 2022-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea. Le azioni sono nominative sicchè le stesse sono ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"). 6.7 L'assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. 6.8 In data 13 aprile 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento anche con conferimento in natura di beni, immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni, con esclusione del diritto di opzione in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero obbligazioni convertibili (con esclusione delle obbligazioni "non standard" così come definite da Consob nel documento di consultazione del 14 febbraio 2023"). Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la

deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall’organo amministrativo come rispondente all’interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ossia beni immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. In particolare con riferimento alle obbligazioni convertibili, queste saranno prioritariamente riservate a organismi di natura pubblica nazionali o territoriali operanti per il supporto dell’agricoltura. 6.9 "Il Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 codice civile dall’assemblea straordinaria del 13 aprile 2023 - ha deliberato di: - Aumentare - a pagamento - il capitale di Euro 533.600,00 (cinquecentotrentatremilaseicento virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, di cui Euro 45.607,00 (quarantacinquemilaseicentosette virgola zero zero) arrotondato per eccesso da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato al dottor Francesco Paltoni, da sottoscrivere mediante conferimento in natura di una partecipazione pari al 46% (quarantasei per cento) del capitale sociale della "H.Q.F. SOCIETA' AGRICOLA A R.L." con emissione di numero 456.068 (quattrocentocinquantaseimilasessantotto) nuove azioni della società al prezzo unitario di Euro 1,17 (uno virgola diciassette) di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,07 (uno virgola zero sette) a titolo di sovrapprezzo (il “Primo Aumento di Capitale”). Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione; - Aumentare - a pagamento - il Capitale di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) inclusivi di sovrapprezzo di cui massimi Euro 270.270,30 (duecentosettantamiladuecentosettanta virgola trenta)	deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall’organo amministrativo come rispondente all’interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ossia beni immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. In particolare con riferimento alle obbligazioni convertibili, queste saranno prioritariamente riservate a organismi di natura pubblica nazionali o territoriali operanti per il supporto dell’agricoltura. 6.9 "Il Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 codice civile dall’assemblea straordinaria del 13 aprile 2023 - ha deliberato di: - Aumentare - a pagamento - il capitale di Euro 533.600,00 (cinquecentotrentatremilaseicento virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, di cui Euro 45.607,00 (quarantacinquemilaseicentosette virgola zero zero) arrotondato per eccesso da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato al dottor Francesco Paltoni, da sottoscrivere mediante conferimento in natura di una partecipazione pari al 46% (quarantasei per cento) del capitale sociale della "H.Q.F. SOCIETA' AGRICOLA A R.L." con emissione di numero 456.068 (quattrocentocinquantaseimilasessantotto) nuove azioni della società al prezzo unitario di Euro 1,17 (uno virgola diciassette) di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,07 (uno virgola zero sette) a titolo di sovrapprezzo (il “Primo Aumento di Capitale”). Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione; - Aumentare - a pagamento - il Capitale di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) inclusivi di sovrapprezzo di cui massimi Euro 270.270,30 (duecentosettantamiladuecentosettanta virgola trenta)
---	---

da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato a Investitori Istituzionali e Partner Strategici, da sottoscrivere in denaro (il "Secondo Aumento di Capitale") con emissione di massime numero 2.702.703 (duemilionsettecentoduemilasettecentotré) azioni al prezzo unitario di Euro 1,11 [di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,01 (uno virgola zero uno) a titolo di sovrapprezzo]. Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione; - il Primo Aumento è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo almeno pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per cui il Secondo Aumento sarà inscindibile fino ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e scindibile per la restante parte di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); - i termini finali di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c. vengono stabiliti alla data del 10 ottobre 2023 per il Secondo Aumento e qualora ne ricorrano le condizioni alla data del 31 ottobre 2023 per il Primo Aumento sospensivamente condizionato alla sottoscrizione di almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) del Secondo aumento di capitale; - le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione.



da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato a Investitori Istituzionali e Partner Strategici, da sottoscrivere in denaro (il "Secondo Aumento di Capitale") con emissione di massime numero 2.702.703 (duemilionsettecentoduemilasettecentotré) azioni al prezzo unitario di Euro 1,11 [di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,01 (uno virgola zero uno) a titolo di sovrapprezzo]. Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione; - il Primo Aumento è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo almeno pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per cui il Secondo Aumento sarà inscindibile fino ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e scindibile per la restante parte di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); - i termini finali di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c. vengono stabiliti alla data del 10 ottobre 2023 per il Secondo Aumento e qualora ne ricorrano le condizioni alla data del 31 ottobre 2023 per il Primo Aumento sospensivamente condizionato alla sottoscrizione di almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) del Secondo aumento di capitale; - le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 21 novembre 2025, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie HQF in circolazione alla data di emissione con termine finale di conversione al servizio del prestito obbligazionario convertibile HQF

	denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile High Quality Food S.p.A. 2025-2035";
--	--

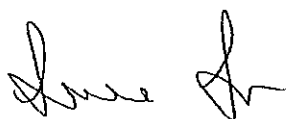
Come previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., copia della presente relazione, nel testo riportato, viene consegnata alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo possa esprimersi in merito alla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., copia della presente relazione, nel testo riportato, è stata consegnata alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio Sindacale, per consentire a quest'ultimo di esprimersi in merito alla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

Roma, 4 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Simone Cozzi



Allegato "B" al repertorio n. 9443/7084

High Quality Food S.p.A.

*** **

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE EMESSO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, C.C., IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON AUMENTO DI CAPITALE ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DA PARTE DI High Quality Food S.p.A.

*** **

PREMESSA	1
1) DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	2
2) MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE	2
3) RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE	3
4) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI DI COMPENDIO	4
5) CONCLUSIONI SULL'ADEGUATEZZA DEL PREZZO MINIMO DI EMISSIONE E DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEFINITIVO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO.....	4

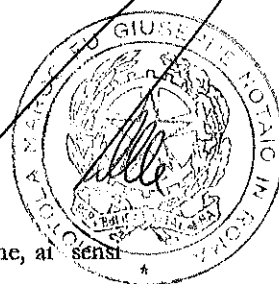
*** **

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società High Quality Food S.p.A.

PREMESSA

In data 13 aprile 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero obbligazioni convertibili.

In esecuzione della delega, è stato convocato per il giorno 4 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile (da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza S.r.l.), con esclusione del diritto di opzione, che avrà un ammontare nominale complessivo massimo pari Euro 5.000.000,00 e costituito da obbligazioni convertibili al portatore nonché l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un importo complessivo massimo di nominali Euro 5.000.000,00, al servizio esclusivo della conversione delle Obbligazioni mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare.



Ashiane Panico

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il Collegio Sindacale della Società è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'Aumento di Capitale al servizio della conversione delle Obbligazioni e, in particolare, sulla congruità e sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio

1) DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- Il Collegio Sindacale, per del rilascio del presente Parere, ha esaminato la seguente documentazione condivisa in bozza in data 3 novembre e confermata nel consiglio tenutosi in data 4 novembre 2025:
- Relazione Illustrativa
- Accordo di investimento
- Situazione economica e patrimoniale al 30.06.2025 approvata dal cda il 29 di settembre 2025
- Estratto andamento di borsa degli ultimi sei mesi del titolo azionario
- Perizie di stima degli immobili redatte dall'ingegnere Francesco Brastaro, in data 18 febbraio 2025 e 24 febbraio 2025.

2) MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione con la Relazione ha illustrato la proposta di Aumento di Capitale al servizio della conversione delle Obbligazioni e le motivazioni dell'Operazione.

In particolare, l'Operazione è volta al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici individuati dalla Società: Proposta Terza è una società a responsabilità limitata che esercita attività di *holding company*, operando, fra le varie attività, come investitore nel settore agro-alimentare; nell'ambito di tale operatività detiene il controllo diretto ed esercita attività di direzione e coordinamento su Cirio Agricola S.p.A., società agricola con sede in Piana di Monte Verna, località Fagianeria attiva nel settore agro- zootecnico nonché nella produzione di foraggi e nella generazione di energia da fonti rinnovabili ("Cirio Agricola"). La Società si è resa aggiudicataria del V° Bando di Filiera emesso nel contesto del PNRR. Filiera Italiana dei prodotti sostenibili e di alta qualità (il "Bando"); Proposta Terza ritiene che la sinergia commerciale e di business fra HQF e Cirio Agricola, per le specifiche e del tutto peculiari caratteristiche di entrambe le società, costituisca un elemento di rilevante importanza strategica, propedeutica per l'ulteriore crescita della HQF e funzionale alla creazione di valore della Società;

HQF, inoltre, è titolare di un diritto di opzione di acquisto relativamente a due beni immobili nei termini seguenti:

- (i) un diritto di opzione di acquisto per complessivi Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) esercitabile entro il 31 dicembre 2025, dell'unità immobiliare ad uso magazzino commerciale sita nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana superiore n. 20, all'interno del complesso "Le Pagode", identificata catastalmente al foglio 47, particella n. 27, sub. 2, attualmente concessa in locazione ad HQF mediante contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 1° febbraio 2023 (l'"Immobile Milano"); e
- (ii) un diritto di opzione di acquisto, per un prezzo pari a complessivi Euro 5.300.000,00, esercitabile, ad oggi al 7 novembre 2025, con possibilità di proroga, in corso di finalizzazione, del compendio industriale con annessi uffici e corte pertinenziale, sito in Roma (RM), via Cervara, n. 75, identificato catastalmente al foglio 652, particella n. 161, sub. 502 (l'"Immobile Roma");

L'emissione del Prestito Obbligazionario, riservato a Proposta Terza, l'Aumento di Capitale e l'eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società costituiscono un'operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire in tempi brevi risorse dal mercato dei capitali in modo da finanziarne rapidamente l'acquisto degli immobili di cui sopra essenziali e lo sviluppo.

Gli Amministratori hanno altresì dichiarato che l'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario risponda all'interesse della Società, per le motivazioni di seguito riportate:

- l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a Proposta Terza fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido e di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a supportare gli investimenti per rilanciare le attività della Società a beneficio degli azionisti e rafforzare patrimonialmente la Società;
- l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile non comportando necessariamente un rimborso a scadenza può favorire la stabilizzazione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario;
- il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni convertibili sia uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Con la Relazione il Consiglio di Amministrazione ha precisato che l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile con esclusione del diritto di opzione ha quali fini quelli di:

- fornire la possibilità alla società di attingere, a tassi più convenienti rispetto a quelli che sarebbero previsti da finanziamenti bancari, contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario prospettico



Adriano Paoletti

della Società nell'ipotesi in cui i titoli siano convertiti, favorire la raccolta di risorse necessarie a supportare gli investimenti della società a beneficio degli azionisti;

- flessibilità e rapidità nei tempi di raccolta, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi, costi maggiori e comunque incertezza sul successo dell'operazione.

La Relazione evidenzia, inoltre, che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quinto comma, cod. civ., trovi piena giustificazione alla luce delle caratteristiche, tempistiche e finalità dell'operazione di emissione del POC (vedi paragrafo 2 della nostra relazione) e dell'aumento di capitale a servizio.

In base alla relazione si ritiene che la sinergia commerciale e di business fra HQF e Cirio Agricola, per le specifiche e del tutto peculiari caratteristiche di entrambe le società, costituisca un elemento di rilevante importanza strategica, propedeutica per l'ulteriore crescita della HQF e funzionale alla creazione di valore della Società.

3) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI DI COMPENDIO

Il Consiglio di Amministrazione, rilevando che l'art. 2441 comma 6, c.c., a tutela degli azionisti esclusi dal diritto di opzione, richiede che il prezzo di emissione delle nuove azioni debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, stabilisce un prezzo di emissione pari ad € 2,09 ed è ampiamente superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dalla situazione economico-patrimoniale semestrale (al 30.06.2025) approvata dal consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2025, pari ad € 0,65 per azione.

4) CONCLUSIONI SULL'ADEGUATEZZA DEL PREZZO MINIMO DI EMISSIONE E DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEFINITIVO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

Rilevato che:

(i) L'operazione risulta funzionale al percorso di rafforzamento e crescita della Società ed è finalizzata a supportare il capitale circolante nell'ambito del piano di sviluppo, sia per linee interne che esterne, nonché rafforzare la struttura finanziaria della società con possibilità di allargare la compagine azionaria;

(ii) Le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, quali illustrate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, paiono, nei limiti delle valutazioni in proposito che competono al Collegio Sindacale, conformi all'interesse sociale e allo statuto vigente;

- (iii) La metodologia di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, derivanti dalla conversione delle obbligazioni, e del relativo rapporto di conversione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, è stata argomentata nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) Il valore fissato per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, derivanti dall'aumento di capitale a servizio delle obbligazioni e il rapporto di assegnazione previsto, è anch'esso stato argomento nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- (v) Il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal consiglio di amministrazione per la determinazione del valore delle azioni della Società ex art. 2441, comma 6, codice civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario;

esprime

sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione ottenuta e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze e motivazioni sopra elencate e contenute nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ritenuti congrui i metodi di valutazione adottati dall'organo amministrativo, il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile, sulla congruità delle metodologie di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni relative all'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, anche in considerazione della circostanza che versioni in bozza della relazione Illustrativa, contenenti le informazioni e gli elementi necessari per l'emissione del presente parere, erano già disponibili al Collegio Sindacale prima della ricezione formale della predetta relazione.

Il Collegio, infine, dopo aver verificato, tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile, dà atto della regolarità e della correttezza di quanto verificato e quindi attesta, ai sensi del disposto di cui all'articolo 2412 comma 1 del c.c., che il valore del prestito obbligazionario che si intende emettere, considerando anche i precedenti prestiti obbligazionari emessi, non supera complessivamente il doppio di quello del capitale sociale, che risulta interamente versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società.

Roma lì 04/11/2025

Il Collegio Sindacale

Francesco Fedeli

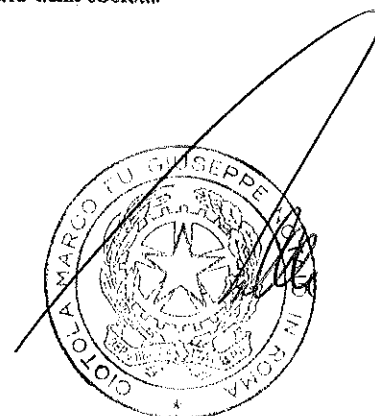
Francesco Fedeli

Roberto Valentini

Roberto Valentini

Nicoletti Tonino

Tonino Nicoletti



Adriano Fani co

Allegato C al repertorio n. 2443/7024

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

«**HQF S.P.A. Convertibile T.V. 2025-2035**»

DI NOMINALI EURO 5.000.000,00

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 179

capitale sociale pari ad Euro 1.341.279,3 (unmilionetrecentoquarantunoducetotantannove/30) di cui versato Euro 1.121.921,00 (unmilione centotrentaduecentoventuno)

codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0830911009

R.E.A. RM – 1087366

Il prestito **HQF S.P.A. Convertibile T.V. 2025-2035** è disciplinato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**” o “**Regolamento**”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2420-bis del Codice Civile in materia di obbligazioni convertibili in azioni emesse da società per azioni.

1. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

- 1.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**” o il “**POC**”) da parte di High Quality Food S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**HQF**”).
- 1.2 Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), denominato «**HQF S.p.A. convertibile T.V. 2025-2035**», è costituito da n. 10 (dieci) titoli obbligazionari convertibili del valore nominale unitario di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ciascuno in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).
- 1.3 Il Prestito è emesso dall’Emittente in conformità con gli artt. 2441, commi quinto e sesto, e 2420-bis del Codice Civile nonché con l’articolo 6, comma 6.8, dello statuto dell’Emittente.
- 1.4 Il Prestito è riservato in sottoscrizione a Proposta Terza S.r.l. (“**Proposta Terza**” o il “**Portatore**”), con sede legale in Piazza del Duomo n. 19 31100, Treviso iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, codice fiscale e P.IVA n. 05480290260.

2. Status dei Titoli

- 2.1 I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
- 2.2 I Titoli sono convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente al ricorrere delle fattispecie previste dal presente Regolamento del Prestito.

3. Emissione e utilizzo del Prestito

- 3.1 Il POC per un importo massimo pari ad Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) è emesso alla pari con erogazione in due diverse tranches, assistite da Garanzie (come di seguito definite), e strutturato come segue:

Adriano Parisi

- (a) la prima tranche del POC sarà pari ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) da erogarsi alla sottoscrizione del presente Regolamento (la **"Tranche 1"**); e
- (b) la seconda (ed ultima) tranche del POC sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) da erogarsi entro il 30 dicembre 2026 ovvero entro il minor termine comunque coincidente con la data di stipula dell'atto di compravendita dell'Immobile Roma (la **"Tranche 2"**).

3.2 Resta inteso che:

- (a) l'importo della Tranche 1 dovrà essere utilizzato prioritariamente per l'acquisto dell'unità immobiliare ad uso magazzino commerciale sita nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana superiore n. 20, all'interno del complesso "Le Pagode", identificata catastalmente al foglio 47, particella n. 27, sub. 2 (l'**"Immobile Milano"**), con atto di compravendita da perfezionarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 presso un notaio indicato da HQF ad un corrispettivo, che verrà versato sul conto corrente indicato da HQF, corrispondente all'importo della Tranche 1; e
- (b) l'importo della Tranche 2 dovrà essere utilizzato prioritariamente per l'acquisto del compendio industriale con annessi uffici e corte pertinenziale, sito in Roma (RM), via Cervara, n. 75, identificato catastalmente al foglio 652, particella n. 161, sub. 504 (l'**"Immobile Roma"**), con atto di compravendita da perfezionarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2026 presso un notaio indicato da HQF - ad un corrispettivo che verrà versato, entro il termine di 30 giorni antecedenti alla data del rogito, sul conto corrente di HQF, corrispondente all'importo della Tranche 2; e
- (c) fermo restando quanto previsto ai paragrafi 3.2(a) e 3.2(b) che precedono, gli importi della Tranche 1 e della Tranche 2 dovranno essere utilizzati per la realizzazione degli obiettivi fissati all'interno del Piano (Allegato A dell'Accordo) condiviso e concordato tra la Società e Cirio Società Agricola, S.r.l., con sede legale in Piana di Monte Verna, località Fagianeria – CAP 81013 (CE), P. IVA 03189220613 (società controllata da Proposta Terza) (**"Cirio Agricola"**) in data 5 novembre 2025 contenente dati economici certi e vincolanti, in forza del quale HQF si è obbligata ad acquistare da Cirio Agricola, ai prezzi ivi indicati, le quantità di prodotti lattiero-caseari specificate nel medesimo (il **"Piano"**).

4. **Garanzie**

4.1 I Titoli sono assistiti, cumulativamente, dalle seguenti garanzie:

- (a) dall'ipoteca volontaria di 1° grado costituita da HQF sull'Immobile Milano (l'**"Ipoteca Milano"**);
- (b) dall'ipoteca volontaria di 2° grado costituita da HQF sull'Immobile Roma (l'**"Ipoteca Roma"**).; e
- (c) dal pegno costituito da parte dei soci Sig. Simone Cozzi e Sig.ra Adriana Panico e in favore dell'Emittente, quali soci di maggioranza dell'Emittente, sulle proprie azioni detenute nell'Emittente, il tutto come meglio specificato nell'atto di pegno sottoscritto in data 21 novembre 2025 a rogito del dott. Marco Ciotola,

(collettivamente, le **"Garanzie"**) il tutto in conformità a separati accordi stipulati con Proposta

Terza ai fini di garanzia della remunerazione e del rimborso integrale, fino al valore del 100% dell'ammontare del Prestito (quindi, per un ammontare di almeno Euro 5.000.000,00 – *cinque milioni/00*) oltre ad interessi, oneri e spese accessorie e dell'adempimento, da parte di HQF, di tutte le proprie obbligazioni di pagamento verso Proposta Terza derivanti dal POC, come disciplinate dal Regolamento.

- 4.2 Pertanto, Proposta Terza avrà pieno diritto di escutere le Garanzie sino all'integrale rimborso del valore del POC (i) sia nel caso in cui HQF si trovasse nell'impossibilità di rimborsare, sia integralmente che parzialmente, i Titoli detenuti da Proposta Terza e/o comunque fosse inadempiente, in tutto o in parte, rispetto agli obblighi di remunerazione e/o rimborso del POC, (ii) sia al verificarsi di uno qualsiasi degli Eventi Rilevanti di cui all'Articolo 12 (*Rimborso anticipato e diritto di conversione a favore del Portatore. Rapporto di conversione*) che segue.

5. Limiti di sottoscrizione e circolazione

- 5.1 Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte del Portatore.
- 5.2 Non è consentito il trasferimento, in tutto o in parte, dei Titoli, con espressa esclusione di qualsiasi successiva circolazione o rivendita senza il preventivo consenso scritto dell'Emittente.
- 5.3 I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, par. 4, lett. c) e lett. d), e 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 1129/2017 ed all'articolo 34-ter, comma 01, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (*Regolamento Emittenti*) e sue successive modifiche.

6. Prezzo di emissione

- 6.1 I Titoli sono emessi alla pari, ossia per un corrispettivo unitario pari al loro valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) cadauno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il Portatore.

7. Data di Emissione e durata

- 7.1 I Titoli sono emessi il 21 novembre 2025 ("**Data di Emissione**") e hanno godimento a partire da tale data.
- 7.2 Il Prestito ha una durata di 10 (dieci) anni, a partire dalla sua sottoscrizione sino al 20 novembre 2035 (la "**Data di Scadenza**"), con rimborso graduale a rate ricorrenti a partire dal 6° (sesto) anno secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore alla conversione*).

8. Remunerazione dei Titoli

- 8.1 Il Prestito è fruttifero di interessi su base annuale a partire dalla Data di Emissione (inclusa).
- 8.2 Il Tasso di interesse è pari allo 0,5% calcolato su base annua.
- 8.3 Le cedole verranno calcolate su base annuale e saranno corrisposte al Portatore in via posticipata alla scadenza del dodicesimo (12°) mese dalla Data di Emissione e alla scadenza dei successivi periodi di dodici (12) mesi.
- 8.4 I Titoli cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
- (a) la data di rimborso graduale applicabile al singolo titolo;
 - (b) la Data di Scadenza del Prestito; e



Adriano Fatico

- (c) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento del Prestito (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) o dell'articolo 12 (Rimborso anticipato a favore del Portatore), la relativa Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto ai sensi del D. Lgs 231/2002. Parimenti, qualora, alla data di rimborso graduale di uno o più titoli l'Emittente non proceda al rimborso integrale dei titoli stessi in conformità con il presente Regolamento del Prestito, detti titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto ai sensi del D. Lgs 231/2002.

- 8.5. Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in caso di anno bisestile, 366), secondo la convenzione "*Act/Act unadjusted*", come intesa nella prassi di mercato.
- 8.6. Per "**periodo di interessi**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

9. Rimborso e diritto del Portatore di conversione

- 9.1. Salvo quanto previsto ai successivi Articoli 9.3, 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, secondo il seguente piano di rimborso graduale a rate ricorrenti:
- (a) 5 rimborsi, a ricorrenza annuale, ognuno dell'importo di Euro 1 milione a partire del 6° anno dalla Data di Emissione;
- 9.2. Resta inteso tra le Parti che il pagamento di ciascun importo dovuto, secondo quanto previsto al presente Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore di conversione*), avverrà entro trenta (30) Giorni Lavorativi successivi a ciascuna delle scadenze qui indicate (la "**Data di Pagamento**"). Qualora la Data di Scadenza o una delle scadenze sopra indicate dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore del Portatore.
- 9.3. Resta inteso tra le Parti che il Portatore avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di convertire in tutto o in parte l'importo di ciascun pagamento ai sensi del presente Articolo 9 (*Rimborso e diritto del Portatore di conversione*) a titolo di rimborso del POC in azioni di nuova emissione di HQF. In tal caso:
- (a) il Portatore dovrà formulare richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della

relativa scadenza di cui all'Articolo 9.1 che precede; e

- (b) troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all'Articolo 12.8 che segue.

10. Impegni dell'Emittente

10.1. Al fine di fornire le Garanzie in relazione alla restituzione integrale del POC a favore di Proposta Terza, HQF si impegna sin da ora a suo esclusivo carico a:

- (a) acquistare l'Immobile Milano mediante l'esercizio del diritto di opzione di acquisto conferito ad HQF da Vallese S.r.l. entro il 31 dicembre 2025;
- (b) costituire l'Ipoteca Milano;
- (c) esercitare il diritto di opzione di acquisto per l'Immobile Roma conferito ad HQF da AMG International S.r.l. e, per l'effetto, sottoscrivere il relativo contratto preliminare di compravendita notarile (che dovrà essere in ogni caso trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri) entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- (d) costituire l'Ipoteca Roma; e
- (e) eseguire sull'Immobile Roma e sull'Immobile Milano tutti i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico previsti ai sensi del Bando entro e non oltre i termini previsti dal Bando.

11. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

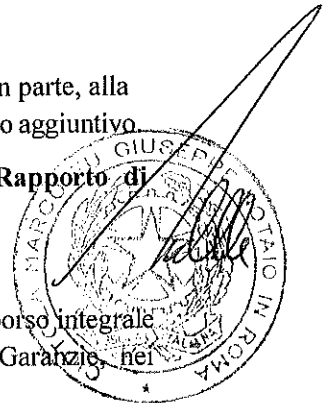
L'Emittente avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato del POC, in tutto o in parte, alla pari (incluso il rateo di interessi maturato e non pagato) senza alcuna penale o costo aggiuntivo.

12. Rimborso anticipato e diritto di conversione a favore del Portatore. Rapporto di conversione

Eventi Rilevanti

12.1. Proposta Terza ha diritto a esercitare il recesso anticipato (con conseguente rimborso integrale anticipato), con conseguentemente diritto di Proposta Terza ad escutere le Garanzie, nei seguenti casi, ciascuno dei quali costituisce un "Evento Rilevante":

- (a) l'inadempimento totale o parziale, da parte di HQF, degli obblighi di acquisto nei volumi e secondo i termini, tempistiche, e specificazioni contenute nel Piano stesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo, nonché secondo le disposizioni richiamate al successivo paragrafo 12.4 relativamente alle merci e ai prodotti venduti e/o commercializzati da Cirio Agricola nonché da qualsiasi altra entità controllata direttamente o indirettamente da Proposta Terza (i "Volumi Garantiti di Acquisto"); ove occorrer possa si precisa che tale diritto di recesso spetterà a Proposta Terza in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte di HQF a tutti gli obblighi assunti ai sensi del Piano, ferme restando le specifiche disposizioni riportate nel Piano stesso e sopra richiamate;
- (b) la cessazione, sospensione o riduzione sostanziale dell'impegno operativo del Sig. Simone Cozzi, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di HQF, per un periodo continuativo superiore a sessanta (60) Giorni Lavorativi, salvo eventi di forza



Adriano Fazio

maggior, ovvero sue dimissioni non previamente concordate per iscritto con Proposta Terza.

- (c) mancata nomina, da parte dell'assemblea dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione di HQF, dell'uditore e/o del consigliere nominato da Proposta Terza (se nominato) e/o del sindaco di designazione di Proposta Terza;
- (d) perdita del controllo di HQF da parte dei Soci di Maggioranza ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, Cod. Civ.;
- (e) modifica dello statuto di HQF che riguardi i diritti di Proposta Terza senza il preventivo consenso di Proposta Terza, fatta salva la modifica statutaria finalizzata ad aumentare a 5 il numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale;
- (f) fusione, scissione o trasformazione di HQF;
- (g) liquidazione volontaria e scioglimento di HQF;
- (h) mancato pagamento anche di una sola cedola entro i trenta (30) giorni di calendario successivi alla prevista data di pagamento;
- (i) mancato rimborso anche di un solo Titolo entro i sessanta (60) giorni di calendario successivi alla relativa data di pagamento;
- (j) mancato rimborso integrale del POC alla scadenza;
- (k) l'inadempimento, totale o parziale, da parte di HQF, di anche solo una delle obbligazioni previste ai sensi dell'Articolo 10 (*Impegni dell'Emittente*) dell'Accordo di investimento.
- (l) qualora in qualsiasi circostanza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, pervenissero a Proposta Terza informazioni prefettizie interdittive e/o comunque per tutta la durata del POC, venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dei soggetti della Società sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85 D. Lgs 159/2011.

Attestazione dell'Evento Rilevante – Procedura di mitigazione

- 12.2. Al verificarsi di un Evento Rilevante, HQF dovrà immediatamente dare comunicazione per iscritto a Proposta Terza, fornendo tutte le informazioni circa le cause e motivazioni del verificarsi di tale evento. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 12.5 e seguenti, entro sessanta (60) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento *de qua*, le Parti si impegnano a fare quanto ragionevolmente possibile per eliminare le conseguenze che hanno cagionato detto evento e si adopereranno al meglio, ed in buona fede.
- 12.3. Alla scadenza di detto termine:
- (a) ove le circostanze che hanno cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante fossero state completamente eliminate, Proposta Terza non potrà esercitare il proprio diritto di recesso e non si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 12.5 che segue;
e
 - (b) ove le circostanze che hanno cagionato il verificarsi dell'Evento Rilevante fossero ancora esistenti e non rimediabili, Proposta Terza potrà esercitare il proprio diritto di recesso e si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 12.5 che segue.

- 12.4. Resta in ogni caso inteso che, qualora HQF non realizzi i Volumi Garantiti di Acquisto indicati nel Piano e secondo le specifiche disposizioni richiamate nel Piano stesso, a causa di un mancato approvvigionamento, anche in dipendenza degli standard di qualità richiesti dalla clientela di HQF, ovvero delle tempistiche produttive e di consegna del prodotto, che potranno essere meglio definiti negli accordi commerciali da predisporre in attuazione del Piano che le Parti sottoscriveranno in seguito, anche prevedendo la costituzione di un team di lavoro preposto a fissare e aggiornare specifici protocolli sulle caratteristiche dei prodotti e monitorare il rispetto degli standard qualitativi e della normativa vigente applicabile in materia, adeguatamente documentato e imputabile esclusivamente a Cirio Agricola (ovvero da qualsiasi altra entità controllata direttamente o indirettamente da Proposta Terza), tale circostanza non costituirà presupposto per il verificarsi dell'evento di cui al paragrafo 10.12(i) dell'Accordo di Investimento e né darà luogo al diritto di recesso di cui al paragrafo 10.10(i) dell'Accordo di Investimento.

Esercizio del diritto di recesso

- 12.5. Al verificarsi di un Evento Rilevante, Proposta Terza avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto ed avrà il diritto di (i) convertire tutte o parte delle obbligazioni di cui al POC in azioni HQF di nuova emissione ad un tasso di conversione concordato tra le Parti pari ad Euro 2,09 (Euro due virgola zero nove) per singola Azione di HQF; (ii) escutere le Garanzie; e (iii) esperire ulteriori azioni di tutela e di risarcimento del danno esperibili da Proposta Terza ai sensi di legge.
- 12.6. Il Portatore dovrà, in tali eventualità, formulare richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it almeno novanta (90) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato o della relativa Data di Conversione indicata in tale richiesta.
- 12.7. A seguito della suddetta richiesta scritta di recesso anticipato:
- (a) Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale (che dovrà essere rimborsato alla pari) che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data dell'effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per il Portatore; e
 - (b) l'Emittente (se richiesto) provvederà senza indugio ad emettere ed assegnare al Portatore le Azioni di compendio al medesimo spettanti.
- 12.8. La conversione delle obbligazioni, in tutti i casi in cui debba darsi luogo alla conversione in azioni di una o più obbligazioni convertibili, in conformità a separati accordi stipulati con Proposta Terza verrà effettuato applicando la seguente formula matematica:

Azioni di Compendio = (valore nominale del POC al momento della conversione che il Portatore intende convertire + interessi capitalizzati non corrisposti in relazione a tale valore nominale di POC) / Prezzo di Conversione,

dove:

- "Azioni di Compendio" indica il numero di azioni ordinarie High Quality Food S.p.A. da assegnare al Portatore del Titolo / dei Titoli oggetto di conversione;

- “Prezzo di Conversione” è pari ad Euro 2,09 (Euro due virgola zero nove).

13. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati ai sensi del regime ex d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

14. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

14.1. L'emissione dei Titoli e l'Aumento di Capitale riservato a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio sono stati deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Emittente in data 21 novembre 2025.

14.2. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) e, contestualmente, deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, cod. civ., riservato a Proposta Terza a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio rivenienti dall'eventuale conversione del POC.

15. Modifiche

15.1. Senza necessità del preventivo assenso del Portatore, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi del Portatore e siano esclusivamente a vantaggio dello stesso Portatore e che le stesse gli vengano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 20 (*Varie*).

15.2. Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto del Portatore.

16. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti del Portatore si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale o alla conversione in azioni, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili o dalla data in cui il diritto di conversione può essere esercitato.

17. Regime fiscale

Sono a carico del Portatore le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

18. Legge applicabile e giurisdizione

18.1. Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

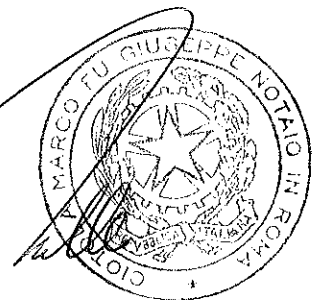
- 18.2. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente ed il Portatore sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

19. Interpretazione

- 19.1. Salvo per quanto diversamente indicato, i riferimenti agli Articoli e ai Paragrafi si intendono agli articoli e ai paragrafi del presente Regolamento.
- 19.2. Le rubriche degli articoli ed i titoli degli allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.
- 19.3. I termini "qui di seguito", "nel seguito" e altre simili espressioni utilizzate nel Regolamento, si riferiscono al medesimo nel suo complesso e non ad uno specifico articolo o parte di esso.
- 19.4. I termini definiti con la lettera maiuscola hanno, nell'ambito del presente accordo, il significato loro attribuito ai sensi del presente Regolamento.

20. Varie

- 20.1. Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente al Portatore saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC al Portatore all'indirizzo da quest'ultimo separatamente comunicato all'Emittente.
- 20.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente Regolamento e le previsioni in esso contenute non pregiudicano e non hanno alcuna efficacia novativa, estintiva o modificativa rispetto a qualsiasi altro patto, contratto o convenzione eventualmente intercorso tra le Parti, o tra terzi nell'interesse delle Parti, anche prima della sottoscrizione e/o adozione del presente Regolamento, che permarranno in pieno vigore tra le Parti a tutti gli effetti di legge anche dopo la stipula e/o l'adozione del presente Regolamento.
- 20.3. Le Parti convengono che il presente Regolamento è da ritenersi un contratto aleatorio ai sensi degli articoli 1448 Cod. Civ. e 1469 Cod. Civ.; pertanto, le Parti convengono esplicitamente che i rimedi previsti dagli articoli 1448 Cod. Civ., 1467 Cod. Civ. e 1468 Cod. Civ. non siano allo stesso applicabili.
- 20.4. La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni definite nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.



Adriano Iannico

Allegato "D" al Repertorio n. 9443/7024

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di "HIGH QUALITY FOOD S.P.A." in forma abbreviata "HQF S.P.A.".

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha per oggetto la predisposizione dei mezzi delle strutture e dell'organizzazione idonee allo svolgimento delle seguenti attività:

La commercializzazione per conto terzi e in proprio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;

La commercializzazione e la vendita per corrispondenza di prodotti alimentari e non alimentari;

La vendita anche attraverso canali multimediali, servizi di "e-commerce" di prodotti alimentari e non;

L'apertura, l'acquisizione e la gestione di supermercati, ipermercati, centri commerciali e di tutte le altre tipologie di vendita dei prodotti alimentari e non alimentari;

L'import-export, la rappresentanza, la concessione di prodotti alimentari e non, la somministrazione di alimenti e bevande, l'acquisto, l'acquisizione in leasing, la vendita, il possesso, l'assunzione e la concessione in locazione di immobili (con esclusione della locazione finanziaria attiva), aziende, rami di azienda, impianti, macchinari e attrezzature inerenti il settore della distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari e della distribuzione di alimenti e bevande;

L'organizzazione, la Gestione, la sponsorizzazione di fiere, mostre delle attività sopra menzionate.

3.2 La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie connesse alle attività principali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, enti, società e consorzi e associazioni temporanee di imprese la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ai sensi e nei limiti di legge, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non

prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998. Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività professionale che, ove necessaria, verrà svolta direttamente e sotto la responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge ed il tutto nel rispetto delle norme emanate o emanande in materia, con l'espressa previsione che lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste da norme vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie. Il tutto nell'osservanza delle leggi vigenti, previo rilascio delle necessarie ed idonee autorizzazioni.

ARTICOLO 4



Adriano Panico

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 La società ha un capitale sociale di nominali Euro 1.121.921,00 (unmilionecentoventunomilanovecentoventuno virgola zero zero) suddiviso in numero 11.219.208 (undicimilioniduecentodiciannovemiladuecentotto) azioni ordinarie.

Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.

5.2 Le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della

società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per massimi nominali Euro 246.296,00 (duecentoquarantaseimiladuecentonovantasei virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di massime numero 2.462.964 (duemilioniquattrocentosessantaduemilanovecentosessantaquattro) nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro, ad un prezzo minimo di emissione non inferiore al valore del patrimonio netto per azione alla data del 31 dicembre 2021 pari a euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione,

comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c. da offrire in sottoscrizione al fine della ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2022, come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare, demandando invece al consiglio di amministrazione la determinazione del prezzo puntuale delle azioni dell'aumento di capitale nei limiti minimi innanzi indicati.

6.6 In data 18 febbraio 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro

135.463 (centotrentacinquemilaquattrocentosessantatré) mediante emissione di massime numero 1.354.631 (unmillionetrecentocinquantaquattromilaseicentotrentuno) azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "WARRANT HQF 2022-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea.

Le azioni sono nominative sicchè le stesse sono ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

6.7 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.8 In data 13 aprile 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento anche con conferimento in natura di beni, immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni, con esclusione del diritto di opzione in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero obbligazioni convertibili (con esclusione delle obbligazioni "non standard" così come definite da Consob nel documento di consultazione del 14 febbraio 2023").

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità - motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società - di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ossia beni immobili, aziende, crediti, titoli e partecipazioni ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. In particolare con riferimento alle obbligazioni convertibili, queste saranno prioritariamente riservate a organismi di natura pubblica nazionali o territoriali operanti per il supporto dell'agricoltura.

6.9 "Il Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023 - a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 13 aprile 2023 - ha deliberato di:

- Aumentare - a pagamento - il capitale di Euro 533.600,00 (cinquecentotrentatremilaseicento virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, di cui Euro 45.607,00 (quarantacinquemilaseicentasette virgola zero zero) arrotondato per eccesso da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato al dottor Francesco Paltoni, da sottoscrivere mediante conferimento in natura di una partecipazione pari al 46% (quarantasei per cento) del capitale sociale



Adriano Panico

della "H.Q.F. SOCIETA' AGRICOLA A R.L." con emissione di numero 456.068 (quattrocentocinquantaseimilasessantotto) nuove azioni della società al prezzo unitario di Euro 1,17 (uno virgola diciassette) di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,07 (uno virgola zero sette) a titolo di sovrapprezzo (il "Primo Aumento di Capitale"). Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione;

- Aumentare - a pagamento - il Capitale di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) inclusivi di sovrapprezzo di cui massimi Euro 270.270,30 (duecentosettantamila duecentosettanta virgola trenta) da imputarsi a capitale e la restante parte a sovrapprezzo, riservato a Investitori Istituzionali e Partner Strategici, da sottoscrivere in denaro (il "Secondo Aumento di Capitale") con emissione di massime numero 2.702.703 (duemilionesettecentoduemilasettecentotré) azioni al prezzo unitario di Euro 1,11 [di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a titolo di aumento di capitale ed Euro 1,01 (uno virgola zero uno) a titolo di sovrapprezzo].

Le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione;

- il Primo Aumento è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo almeno pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per cui il Secondo Aumento sarà inscindibile fino ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e scindibile per la restante parte di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);

- i termini finali di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c. vengono stabiliti alla data del 10 ottobre 2023 per il Secondo Aumento e qualora ne ricorrano le condizioni alla data del 31 ottobre 2023 per il Primo Aumento sospensivamente condizionato alla sottoscrizione di almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) del Secondo aumento di capitale;

- le nuove azioni emesse avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie di HQF già in circolazione.

6.10 "Il Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2024, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea in data 13 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo di centottanta (180) giorni dalla scadenza dell'ottavo anno di durata del prestito obbligazionario dalla sua data di emissione, per un importo pari a massimi nominali Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di un congruo numero di azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC ivi approvato."

6.11 L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 21 novembre 2025, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie HQF in circolazione alla data di emissione con termine finale di conversione al servizio del prestito obbligazionario convertibile HQF denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile High Quality Food S.p.A. 2025-2035".

ARTICOLO 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 8

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10

10.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

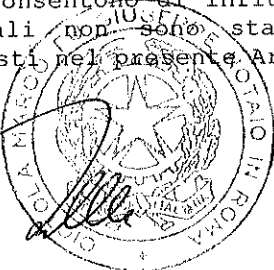
10.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato EURONEXT GROWTH MILAN, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

ARTICOLO 10-bis

10-bis.1 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento

per gli emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana.

10-bis.2 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 10-bis sono sospesi e non



Adriano Panico

possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 10-ter

10-ter.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10-ter.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10-ter.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter,

3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10-ter.4 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che

Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti

nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,

salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali



Adriano Panico

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima convocazione.

11.4 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema

multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda del sistema di amministrazione adottato e salvi i limiti di legge per il caso di quotazione in mercati regolamentati. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, può prevedere che l'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avvenga esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire deleghe recanti istruzioni vincolanti di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF.

La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 13-bis

13-bis.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;



Adriano Fani

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi dei mezzi di telecomunicazione collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

13-bis.2 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13-bis.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

ARTICOLO 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

14.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "quorum di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima assemblea.

ARTICOLO 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'Organo Amministratore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto Sociale.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C..

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'esterno dei suoi membri.



Adriano Janico

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno,

due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi. Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza



Adriano Paoletti

relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 È ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

c) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di

compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le

facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, del codice civile la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

19.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

19.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 20

20.1 La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

20.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c..

20.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

ARTICOLO 21



Adriano Pavico

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CONTROLLO

ARTICOLO 22

22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono

rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

23.2 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.3 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 7% (sette per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

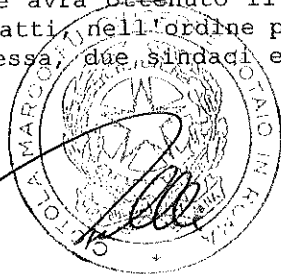
23.4 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

23.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente.



Adriano Panico

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23.6 I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.7 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente. Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere esponenti del genere meno rappresentato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

23.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque

valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

24.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione

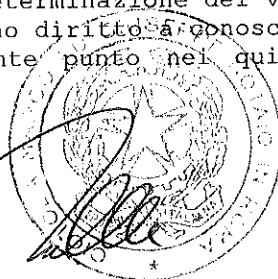
delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli accentrati.

L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 25

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nel quindici giorni precedenti alla data



Adriano Panico

fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

28.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

28.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

29.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile

ARTICOLO 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'Organo Amministrativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

31.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

31.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

ARTICOLO 32

32.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

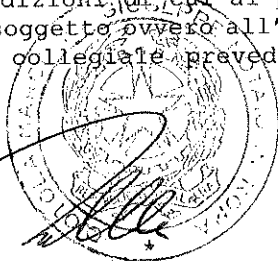
- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;

- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di rendere le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto i)

iii) Spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la



Adriano Panico

possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo. iv) E' peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate sub i); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto. v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il segretario (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

32.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis , comma secondo, del codice civile.

ARTICOLO 33

33.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.



Achiane Panico

Allegato "E" al repertorio n. 9443/7084

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL GIORNO 21/11/2025 - ORE 10:00

IN PRIMA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 7.769.068 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 69,248% DI N° 11.219.208 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Adriano Paurico



Allegato "F" al verbale n. 943/7084

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 21/11/2025 - ORE 10:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI ORDINARIE		VOTI	PERC. % VOTO	PERC. % VOTO	
				IN PROPRIO	PER DELEGA			ENT	USC
COZZI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	1503652		3.325.000	3.325.000	29,637	10:00	
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	228108		663.000	663.000	5,910	10:00	
PALTONI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	68000	1500319		456.068	456.068	4,065	10:00	
PANICO ADRIANA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	1503653		3.325.000	3.325.000	29,637	10:00	

TOTALI	0	7.769.068	7.769.068	69,248
--------	---	-----------	-----------	--------

TOTALE QUORUM	7.769.068
Sul capitale di	11.219.208
Pari alla % del	69,248



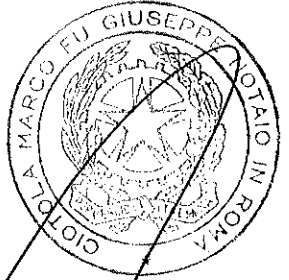
Adriano Panico

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 21/11/2025 - ORE 10:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
Votazione punto 1

Proposta di emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni HIGH QUALITY FOOD S.P.A. ("HQQF") mediante obbligazioni convertibili, per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) mediante emissione di n. 10 titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) cadauno in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"), da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza S.r.l., della durata di 10 anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e contestuale aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per massimi Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) (incluso sovrapprezzo) a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare a un prezzo di emissione predeterminato in euro, 2,09 (due virgola zero nove) per azione e approvazione del relativo regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZ.	VOTO	CAT. AZIONI	NUMERO VOTI	PERC. % VOTO
COZZI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	1503652	FAVOREVOLE	ORDINARIE	3.325.000	42,798
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	228108	FAVOREVOLE	ORDINARIE	663.000	8,534
PALTONI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	68000	1500319	FAVOREVOLE	ORDINARIE	456.068	5,870
PANICO ADRIANA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	1503653	FAVOREVOLE	ORDINARIE	3.325.000	42,798
						7.769.068	100,000

TOTALE QUORUM 7.769.068
Pari alla % del 100,000
FAVOREVOLI 7.769.068
ASTENUTI 0
CONTRARI 0



Adriano Panico

Io sottoscritto Dr. Marco Ciotola, Notaio in Roma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Roma, 25 novembre 2025